PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

PROVVISORIO
2006/0063(CNS)

24.10.2006

*

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, di una convenzione fra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia recante le modalità di partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea
(COM(2006)0178 – C6-XXXX – 2006/0063(CNS))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Jean-Marie Cavada

(Procedura semplificata - articolo 43, paragrafo 1, del regolamento)

Significato dei simboli utilizzati

*	Procedura di consultazione *maggioranza dei voti espressi*
**I	Procedura di cooperazione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
**II	Procedura di cooperazione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***	Parere conforme *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE*
***I	Procedura di codecisione (prima lettura) *maggioranza dei voti espressi*
***II	Procedura di codecisione (seconda lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune* *maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune*
***III	Procedura di codecisione (terza lettura) *maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....5

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, di una convenzione fra la Comunità europea e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia recante le modalità di partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea
(COM(2006)0178 – C6-XXXX – 2006/0063(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2006)0178)[1],

– visto gli articoli 62, paragrafo 2 a), 66 e 300, paragrafo 2, primo comma, prima alinea del trattato CE,

– visto l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-XXXX),

– visti l'articolo51 e l'articolo 83, paragrafo 7, e l'articolo 43, paragrafo 1, del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0000/2006),

1. approva la conclusione della convenzione;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, della Repubblica d'Islanda e del Regno di Norvegia.

[1] Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

La proposta di decisione del Consiglio che forma oggetto della presente consultazione ha come finalità la firma e la conclusione[1], a nome della Comunità europea, di una convenzione fra quest'ultima e la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia recante le modalità di partecipazione di tali Stati all'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea.

La politica comunitaria nel campo delle frontiere esterne dell'Unione[2] mira ad istituire una gestione integrata che permetta di garantire un livello elevato ed uniforme di controllo e di sorveglianza delle persone, condizione necessaria per la creazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia[3]. Gli Stati membri, attraverso le autorità nazionali, sono responsabili di applicare, a livello operativo, le regole comuni in materia di sorveglianza alle frontiere esterne. Tuttavia, nell'ottica di garantire una migliore cooperazione operativa fra i servizi nazionali, è subito apparsa necessaria la creazione di un'agenzia comunitaria, un progetto già menzionato nelle conclusioni del Consiglio europeo di Salonicco del 19-20 giugno 2003[4].

L'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, denominata Frontex, è stata creata nel 2004 nel quadro di quanto indicato nell'articolo 62, paragrafo 2, lettera a), e nell'articolo 66 del trattato che istituisce la Comunità europea ed è diventata operativa il 3 ottobre 2005. La creazione di tale agenzia risponde all'esigenza di migliorare la gestione integrata delle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea. L'ambito di applicazione dell'agenzia si estende agli Stati membri della UE, alla Svizzera[5] e ai paesi associati all'attuazione dell'acquis di Schengen[6],

---

[1] COM(2006)0178.

[2] Si tratta di una politica comunitaria successiva al trattato di Amsterdam.

[3] Posteriormente al **Consiglio europeo di Laeken del 14 e 15 dicembre 2001**, è stato introdotto il concetto di "gestione integrata delle frontiere esterne" allo scopo di contribuire alla "lotta contro il terrorismo, le organizzazioni d'immigrazione clandestina e la tratta degli esseri umani" (punto 42). Il **Consiglio europeo di Siviglia del 21 e 22 giugno 2002** ha in seguito approvato un "piano per la gestione delle frontiere esterne degli Stati membri dell'unione europea" che definiva una serie di misure da adottare a livello sia legislativo, sia operativo. **Il programma dell'Aia** ha rappresentato una tappa ulteriore nello sviluppo di una politica europea in materia di frontiere esterne, chiedendo la prosecuzione dei lavori per la realizzazione di una "gestione integrata delle frontiere esterne" e il rafforzamento dei controlli e della sorveglianza di frontiera.

[4] Consiglio europeo di Salonicco, Conclusioni della Presidenza, 19 - 20/6/2003: punto 14 delle Conclusioni della Presidenza.

[5] Il consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante di ciascuno Stato membro e di due rappresentanti della Commissione. Fare riferimento al regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, GU L349 del 25.11.2004, articolo 21. Il Regno Unito e l'Irlanda dispongono dello status di osservatori ma il Regno Unito può chiedere di partecipare alle attività dell'Agenzia nel caso in cui consiglio di amministrazione sia d'accordo. La Bulgaria e la Romania sono state invitate anch'esse a partecipare al consiglio di amministrazione in veste di osservatrici. Il 30 maggio 2006 il vicepresidente del consiglio di amministrazione ha invitato la Svizzera a partecipare come osservatrice. Quando la Svizzera diventerà un Paese associato all'acquis di Schengen, avrà lo stesso status della Norvegia e dell'Islanda.

[6] Ad oggi, l'acquis di Schengen si applica a tredici Stati membri dell'Unione europea, ovvero agli Stati fondatori, Francia, Germania, Belgio e Paesi Bassi e agli stati che vi hanno aderito a partire dagli anni '90: l'Italia, che ha firmato gli accordi il 27 novembre 1990, la Spagna e il Portogallo, che hanno firmato il 25 giugno 1991, la Grecia, il 6 novembre 1992, l'Austria, il 28 aprile 1995, così come la Danimarca, la Finlandia e la Svezia, che hanno firmato il 19 dicembre 1996. (La posizione del Regno Unito e dell'Irlanda è diversa: conformemente al

segnatamente la Norvegia e l'Islanda.

Questi ultimi due paesi sono completamente associati allo sviluppo degli accordi di Schengen in virtù di un accordo stipulato il 18 maggio 1999 tra l'Islanda, la Norvegia e la UE[1]. Tale associazione permette ai due paesi di partecipare all'elaborazione di nuovi strumenti giuridici relativi allo sviluppo dell'acquis di Schengen. L'Agenzia (Frontex) figura tra tali strumenti. Conformemente al regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004 che istituisce l'agenzia, i paesi associati allo sviluppo dell'acquis di Schengen partecipano alle attività di quest'ultima. L'articolo 21, paragrafo 3, di tale regolamento[2] prevede, infatti, che i paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen prendano parte all'Agenzia.

È utile sottolineare che il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 9 marzo 2004[3] concernente la proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne, vi aveva fornito il suo pieno appoggio.

Le due proposte per le quali si consulta il Parlamento europeo nel caso di fattispecie mirano ad associare la Norvegia e l'Islanda alla Frontex, nonché a definire le modalità della loro partecipazione all'agenzia. Alcune modalità della loro partecipazione debbono essere tuttavia disciplinate nell'ambito di accordi distinti, le cosiddette "convenzioni". Tale procedura, che richiede la consultazione del Parlamento, è conforme alla lettera dell'articolo 300 del trattato istitutivo della Comunità europea[4] concernente l'esercizio di competenze comunitarie in materia di accordi internazionali.

La Commissione europea, incaricata di tenere negoziati con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, è giunta, in data 18 maggio 2005, alla conclusione di un progetto di convenzione. La convenzione riguarda il diritto di voto limitato, previsto a titolo eccezionale, dei rappresentanti dell'Islanda e della Norvegia, il contributo finanziario di questi due Paesi, la protezione dei dati e il riconoscimento dello status giuridico della Frontex negli ordinamenti islandese e norvegese.

Il relatore si compiace del risultato di tale convenzione, la quale permette ai due paesi di

---

protocollo allegato al trattato di Amsterdam, l'Irlanda e il Regno Unito possono partecipare alla totalità o a una parte delle disposizioni dell'acquis di Schengen previa votazione unanime al Consiglio dei tredici Stati aderenti agli accordi e del rappresentante del governo dello Stato interessato). Gli Stati che sono diventati membri dell'Unione europea dopo il 1° maggio 2004 sono vincolati dalla totalità dell'acquis di Schengen, ma alcune disposizioni verranno applicate soltanto al momento della soppressione dei controlli di frontiera. La situazione attuale sarà modificata al momento dell'introduzione del SIS II, che costituisce la base giuridica per l'allargamento del sistema SIS attuale ai nuovi Stati membri.

[1] GU L 176 del 10.7.1999.

[2] Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, GU L 349 del 25.11.204.

[3] Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (COM(2003)0687 C5-0613/2003 2003/0273(CNS)) C 102 E 28.4.2004, pp. 35-480; si veda anche la relazione dell'on. von BOETTICHER (A5–0093/2004) sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (COM(2003)0687 – C5-0613/2003 – 2003/0273(CNS)).

[4] Articolo 300, paragrafo 3, primo comma.

contribuire ad assicurare un maggiore coordinamento tra i servizi competenti delle amministrazioni degli Stati partecipanti nell'ambito del controllo e della sorveglianza delle frontiere esterne. Egli auspica che gli Stati membri facciano il possibile affinché le procedure di ratifica necessarie per associare la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia nell'ambito della Frontex siano compiute quanto prima.